

COMUNE DI ALI  
( PROVINCIA DI MESSINA )

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 09/11/2011

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale di c.da Conche

L'anno 2011 il giorno 09 del mese di Novembre alle ore 18,45 in Ali, nella consueta sala delle adunanze, convocato con avviso n.4341 del 3/11/2011 regolarmente notificato a tutti i consiglieri nei modi e termini di legge, giusto referto del messo comunale, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello, risulta:

#####	#####	Presenti	Assenti
01) Fiumara Pietro	Presidente	X	
02) Pantò Filippo	Consigliere		X
03) Roma Daniele	Consigliere		
04) Di Blasi Salvatore	Consigliere	X	X
05) Fiumara Isidoro Antonino	Consigliere	X	
06) Costantino Salvatore	Consigliere	X	
07) Pantò Giacomo	Vice Presidente	X	
08) Rosani Pasquale	Consigliere	X	
09) Pantò Rosario	Consigliere	X	
10) Smeralda Giuseppe	Consigliere		X
11) Restuccia Giuseppina	Consigliere	X	
12) Grioli Carmelo	Consigliere		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Faraci.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta .



Comune di Ali  
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione per la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale di C/da Conchi

PREMESSO che questo Comune è dotato di un impianto sportivo sito in C/da Conchi;

ATTESO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale rendere fruibile l'impianto sportivo di cui sopra mediante il coinvolgimento di Associazioni sportive interessate alla gestione dell'impianto stesso;

VISTO lo schema di convenzione a tal proposito predisposto dall'ufficio competente, composto da n. 17 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTA la L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 32, lett. f);

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

Approvare il nuovo schema di convenzione per la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale, di C/da Conchi, secondo la redazione allegata composta da n. 17 articoli che forma parte integrante della presente deliberazione .

Demandare al responsabile della competente area gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.

IL PROPONENTE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI C/da CONCHI

L'anno duemilaundici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e da registrarsi in caso d'uso.

tra

1) il Comune di Ali, con sede in Ali (ME), Via Roma n. 45, C.F. 00304260409, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il dott. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di responsabile del ~~servizio~~ <sup>di sanità</sup> Area ~~Vespa~~, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, "concedente",

e

2) l'Associazione/Società Sportiva con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_, in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il signor \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, nel prosieguo del presente atto denominata, per brevità, "concessionario",

Premesso

- che il Comune di Ali intende affidare in gestione l'impianto sportivo ubicato in c.da Conchi, al fine di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive legate al tipo di impianto, ad una Associazione/Società Sportiva;
- che l'Associazione/Società Sportiva ha, tra le proprie finalità, quella dello svolgimento delle attività di cui al presente convenzione, e che a tal fine è dotata di capacità operativa adeguata;
- che l'Associazione/Società Sportiva ha per scopo l'esercizio di attività sportive, ricreative ed in particolare la formazione, la preparazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività ricreative e sportive in genere;
- che l'Associazione/Società Sportiva è aderente ad una Federazione/Associazione a carattere nazionale, avente oltre che finalità assistenziale il riconoscimento di Ente di Promozione Sportiva in forza del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974 e ss.mm.;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Con la presente convenzione, il concedente affida alla Concessionaria, che accetta, l'utilizzo e la gestione del campo da calcetto e del campo polivalente, compreso le pertinenze, siti in c/da Conchi al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti, corsi con istruttore, attività ludiche ed agonistiche) dell'Associazione/Società Sportiva secondo i propri scopi statutari e dei privati richiedenti nelle modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Con la presente convenzione sono affidati alla Concessionaria tutti i servizi di custodia e tecnico ausiliari durante gli utilizzi degli impianti, sia che essi riguardino direttamente la Concessionaria, sia privati richiedenti.

#### Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

L'impianto sportivo è ubicato in c/da Conchi, e composto da:

- a) n. 1 campo da calcetto in erba sintetica con relativo impianto di illuminazione;
- b) n. 1 campo polivalente (tennis – pallavolo) con relativo impianto di illuminazione;
- c) fabbricato in struttura leggera ad uso spogliatoi, servizi igienici, docce e magazzino completo di arredi;
- d) area esterna, verde e non, diverse dai campi da gioco, ma comunque rientranti nella recinzione.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e lo stato di funzionamento e di conservazione secondo il verbale di constatazione redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed allegato alla presente convenzione.

#### Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi.

La Concessionaria deve gestire gli impianti allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature.

La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva dei propri associati e quella dei privati ai termini dell'art.1, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati, previa autorizzazione del Concedente.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo.

A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, la Concessionaria dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i servizi tecnico - ausiliari, di cui all'art. 4 della presente convenzione e la fruizione del campo per n. 3 ore settimanali (antimeridiane) per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Ali appartenenti all'Istituto Comprensivo di Ali Terme.

#### Art. 4 Dichiarazioni ed obblighi della Concessionaria

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario prende in consegna l'impianto sportivo indicato al precedente art. 2, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo.

La Concessionaria ha l'obbligo di:

- custodire con la massima cura l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, nella sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del presente rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell'impianto;
- non modificare in alcun modo la destinazione d'uso dell'impianto e/o l'utilizzo delle attrezzature previste dalla presente convenzione.
- provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto, secondo l'orario stabilito di concerto con la Concedente;
- provvedere alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
- provvedere, a proprie cura e spese, alla "manutenzione ordinaria" dell'intero impianto sportivo ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dello stesso, provvedendo anche alla sostituzione e/o acquisto, a propria cura e spese, dei materiali, arredi ed attrezzature necessari connessi all'impianto;
- provvedere alla pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- per il campo in erba sintetica: manutenzione, sistemazione, segnatura e bagnatura;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico - sanitarie presenti nell'impianto;
- consentire al personale espressamente incaricato dal Concedente il libero accesso all'impianto in qualunque momento rientrante nell'orario di apertura dello stesso;
- fornire annualmente un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti, delle attività o manifestazioni svolte, delle manutenzioni effettuate, dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione rilevabili dal registro giornaliero regolarmente aggiornato dalla Concessionaria.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi il Concedente vi provvederà direttamente, addebitando alla Concessionaria gli oneri relativi.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, da effettuarsi eventualmente in appositi contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

Inoltre essa riconosce che la struttura non è – in via di principio – da considerarsi luogo di spettacolo, motivo per cui non è prevista l'apertura dello stesso al pubblico.

#### Art. 5 Obblighi e facoltà del Concedente

Il Concedente ha l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla "manutenzione straordinaria" dell'impianto sportivo, purché non conseguenti ad incuria o dolo, in particolare il Concedente dovrà effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per migliorare la funzionalità e/o la durata dei beni costituenti l'impianto sportivo nella sua consistenza iniziale.

Il Concedente ha l'obbligo di provvedere al controllo, verifica ed eventuale adeguamento dell'impianto alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, prevenzione degli incendi, ecc. per le attività previste.

Il concedente ha la facoltà di effettuare, durante gli orari di apertura dell'impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto sportivo, degli impianti ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare alla concessionaria il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti a suo insindacabile giudizio, urgenti ed improcrastinabili.

#### Art. 6 Spese di Gestione

Sono a carico della Concessionaria le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 4 e di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica unicamente a scopo di illuminazione pubblica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;

- sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
- modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;

Tutte le altre spese di gestione sono a carico della Concessionaria, come pulizia e disinfestazione dei locali, le spese di energia elettrica escluse quelle per l'illuminazione pubblica dell'impianto; spese di gestione delle attrezzature ed impianti concessi.

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Condente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

#### Art. 7 Responsabilità della Concessionaria

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea convenzione R.T.C. da depositare presso l'ufficio competente.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'art. 4.

La Concessionaria sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del concedente ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

#### Art. 8 Proventi dell'attività di utilizzo

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente e secondo le modalità di cui all'art. 10 può incassare i proventi derivanti da:

- introiti derivanti da corsi di discipline sportive, adeguate al tipo d'impianto oggetto della presente convenzione, per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- applicazione delle tariffe di accesso secondo l'importo che sarà stabilito ~~dal concedente~~ ~~con delibera di Giunta Municipale;~~ con delibera di Giunta Municipale;
- applicazione di tariffe per affitto dei campi di calcetto e/o tennis/pallavolo a squadre e/o società sportive esterne per le proprie attività di allenamento e partite ufficiali.

## Art. 9 Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte della competente area con scadenza semestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

## Art. 10 Canone e durata della convenzione

La validità della presente convenzione è annuale e decorre dalla sottoscrizione della stessa. E' rinnovabile di anno in anno alle medesime condizioni previa adozione di apposito provvedimento di Giunta Municipale.

La Concessionaria verserà al Concedente, per l'utilizzo sopra indicato e il 1° anno un canone non inferiore a € 500,00.

E' facoltà della Giunta Municipale procedere alla eventuale revisione del canone annuale.

La Concessionaria è tenuta a versare la somma pattuita entro il termine che verrà stabilito dall'Ufficio competente.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, saranno applicati gli interessi legali su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento.

Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di continuata insolvenza da parte della Concessionaria. In quest'ultimo caso, il Concedente provvederà a revocare la presente convenzione.

## Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessione della convenzione";



f) mancato versamento ingiustificato del canone spettante, nonostante la diffida a provvedervi nel termine prestabilito.

#### Art. 12 Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

La Concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252.

#### Art. 13 Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti e previa adozione del provvedimento relativo da parte dell'~~ente~~ C.C.

#### Art. 14 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Ali e la Concessionaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n° 80/1998 e successive modifiche.

#### Art. 15 Gestione della sicurezza

La Concessionaria nell'espletamento del servizio di pulizia, dovrà sempre garantire la sicurezza degli utenti, anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l'accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando. Il personale addetto all'espletamento di tale servizio dovrà inoltre indossare vestiario di massima visibilità.

La Concessionaria dovrà garantire l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le direttive che saranno impartite dai tecnici all'uopo incaricati.

#### Art. 16 Referenti

Il Dirigente dell'Area, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione è il dott. \_\_\_\_\_.

Art. 17 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alì, li .....

Per l'Associazione Sportiva  
Il Presidente

.....

Per il Comune di Alì  
Il Responsabile del Servizio

.....

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 30/00


ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE PER OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione per la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale di C/da Conch~~2~~.

Si esprime parere favorevole in merito alle regolarità tecnica della presente deliberazione.

20 GIU 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMI.VA  
(Dott. Giuseppe Farafi)




ALF,

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

20 GIU 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
(Sig. Satta Natale)



**OGGETTO:**Approvazione schema di convenzione per la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale di c.da Conche. -

IL PRESIDENTE riferisce all'assemblea sull'argomento richiamando la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della competente area concernente l'adozione di uno schema di convenzione per l'affidamento e la gestione dell'impianto sportivo comunale.

Chiede al Sindaco se sono state apportate delle modifiche rispetto al testo esaminato nella scorsa seduta consiliare.

Sindaco riferisce che il testo è identico.

FIUMARA I. dichiara che è assurdo dover pagare per usufruire dell'impianto.

PRESIDENTE richiama la propria dichiarazione espressa durante la discussione dell'argomento nella scorsa seduta. Ribadisce che la convenzione dovrebbe consentire l'utilizzazione gratuita dell'impianto per almeno due ore giornaliere da parte degli alunni e per altre due ore da parte dei cittadini.

PANTO' R. propone l'individuazione di un responsabile.

SINDACO riferisce che la convenzione è stata predisposta per regolare l'utilizzazione dell'impianto da parte della collettività.

PRESIDENTE riferisce che attualmente l'accesso all'impianto avviene in maniera incontrollata ed intollerabile. Esauritasi la discussione, invita l'assemblea a votare sull'argomento.

La proposta viene respinta con voti favorevoli n. 3, contrari n. 4 (Fiumara I., Fiumara P., Di Blasi S. e Panto' R.) astenuti n.1 (Pantò G.), su n. 8 consiglieri presenti e votanti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.i), L.R. n. 48/91 come modificato dall'art.12 L.R. n.30/00;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto ;

**DELIBERA**

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato

**NON E' APPROVATA**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**IL PRESIDENTE**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to: P. Fiumara

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Di Blasi Salvatore

F.to: G. Faraci

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Comunale e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: \_\_\_\_\_

F.to: \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ❖ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in mancanza di reclami o opposizioni;
- ❖ Essendo stata definita l'opposizione o il ricorso presentato avverso la stessa.
- ❖ Per immediata esecutività.

Alli,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to:

E' copia conforme per uso amministrativo

Alli, li 10/11/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

